

Articolo 146:

Finalità

1. L'Università, in coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano di sviluppo di Ateneo e nei programmi di ricerca approvati dai Dipartimenti, può costituire Centri interdipartimentali di ricerca deputati allo sviluppo di attività di ricerca di rilevante impegno relativamente a progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti.
2. In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Università:
 - a) promuove lo sviluppo della ricerca di base e applicata e la diffusione dei risultati nel mondo accademico e negli enti di ricerca pubblici e privati;
 - b) contribuisce alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie;
 - c) promuove l'integrazione in sistema delle attività di ricerca, favorendo, in particolare, la collaborazione tra le strutture scientifiche dell'Ateneo, tra queste ed altre Università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale;
 - d) fornisce specifiche competenze ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.

Articolo 147:

Attività di programmazione, coordinamento e sostegno finanziario

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, spetta al Senato Accademico lo svolgimento delle necessarie attività di programmazione e di coordinamento, mentre spetta al Consiglio di Amministrazione la predisposizione dei necessari mezzi di sostegno finanziario.
2. Le attività di programmazione consistono nella definizione degli orientamenti generali dell'Ateneo in ordine alla nascita e allo sviluppo dei Centri interdipartimentali di ricerca.
3. Le attività di coordinamento consistono:
 - a) nel coordinamento di tutti gli interventi (finanziari, edilizi ed infrastrutturali ecc.) che hanno incidenza sulla nascita e sullo sviluppo dei Centri;
 - b) nell'attivazione di iniziative ed, eventualmente, di organismi di coordinamento intesi a favorire la nascita di un sistema di reciproca conoscenza ed interazione fra le diverse strutture operanti nell'Ateneo.
4. La predisposizione dei mezzi di sostegno finanziario consiste:
 - a) nella assegnazione di contributi per sopperire alle spese di funzionamento ordinario dei Centri;
 - b) nella assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca di particolare interesse per l'Ateneo, ivi compresi quelli relativi all'acquisizione di grandi strumentazioni scientifiche;
 - c) nel favorire la presentazione di progetti di ricerca per l'accesso ai finanziamenti previsti dai programmi dell'Unione Europea, assumendo, ove necessario, precisi impegni intesi a facilitare il buon esito di tali iniziative, sulla base e nei limiti stabiliti da specifiche convenzioni da stipularsi con altre Università ed enti di ricerca, pubblici e privati.
5. I finanziamenti di cui alla lettera a) di cui al precedente comma non possono di norma superare il 30% del fabbisogno annuale per il funzionamento ordinario, dovendo questo essere prevalentemente sostenuto con i fondi dei Dipartimenti o dei

gruppi di ricerca afferenti ai Centri. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) non possono superare il 50% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile. In ogni caso, ai fini della concessione dei contributi è necessario che i Centri dimostrino la fattibilità economica dei programmi, indicando, tra l'altro, le fonti di finanziamento ed eventuali altri soggetti che ne assumano gli oneri.

6. L'atto costitutivo dei Centri determina i criteri di afferenza ai Centri medesimi.
7. Alle esigenze di personale tecnico-amministrativo dei Centri si può provvedere anche utilizzando personale in servizio presso i Dipartimenti interessati.

Articolo 148:

Requisiti per la costituzione dei Centri

1. Fatte salve le esigenze di coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano di sviluppo di Ateneo e con i programmi di volta in volta approvati dai competenti organi accademici, la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
 - a) la proposta di costituzione del Centro deve essere avanzata motivatamente da almeno 15 docenti e ricercatori appartenenti a diversi Dipartimenti; l'iniziativa deve preferibilmente coinvolgere più Facoltà;
 - b) i proponenti devono possedere una qualificazione scientifica congrua con le specifiche finalità tipiche del Centro da costituire;
 - c) deve essere predisposta una circostanziata previsione di sviluppo di attività scientifiche già in atto realizzabile con la costituzione della nuova struttura;
 - d) le attività da svolgere presso il Centro non devono avere carattere duplicativo rispetto ad altre già rese possibili dalle strutture esistenti;
 - e) i programmi di ricerca e le attività che si intendono svolgere devono essere indicate in modo dettagliato, con la specificazione delle fonti e dei mezzi di copertura dei relativi costi nonché delle risorse finanziarie minime che i proponenti devono garantire per l'avvio dell'attività a norma dell'art. 28, comma, 2, dello Statuto;
 - f) deve essere indicato il personale tecnico-amministrativo già in servizio, la cui attività può essere prestata a favore della nuova struttura per garantire le risorse minime di personale necessarie ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto;
 - g) devono essere indicate le risorse minime di spazio da garantire per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto.
 - h) deve essere dichiarato l'impegno a predisporre una relazione annuale, illustrativa dell'attività svolta.
2. La proposta per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca deve contenere ogni elemento, anche documentale, idoneo a consentire ai competenti organi accademici la verifica dei requisiti di cui al precedente comma.

Articolo 149:

Procedura per la costituzione

1. Il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca.
2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.

3. Nell'ipotesi che siano presentate più proposte e si renda necessaria una selezione delle medesime, sono considerate prioritarie le iniziative che:
 - a) dispongano di contributi da parte dell'Unione Europea e di altri Organismi nazionali pubblici o privati;
 - b) siano in grado di raggiungere nel più breve tempo possibile condizioni di autonomia economica e finanziaria;
 - c) possano fornire risorse e mezzi per sviluppare utili rapporti di collaborazione con enti esterni pubblici e privati;
 - d) contribuiscano ad una particolare riqualificazione della ricerca scientifica dell'Ateneo.
4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei centri sono definiti da un Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta da componenti del Consiglio del Centro, secondo i principi e le norme generali stabiliti nel capo III del presente titolo.
5. L'elenco dei Centri interdipartimentali di ricerca esistenti al momento dell'emanazione del presente Regolamento è riportato nell'Allegato A. Detto allegato sarà aggiornato di anno in anno dai competenti uffici dell'Amministrazione, previa comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 150:

Valutazione delle attività

1. Le attività dei Centri, il grado della loro realizzazione e i risultati conseguiti sono soggetti a periodica valutazione, anche sotto il profilo finanziario, da parte dei competenti organi di Ateneo.
2. Il Direttore di ciascun Centro interdipartimentale di ricerca presenta annualmente all'Osservatorio sull'attività di ricerca, all'Ufficio di valutazione e al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione, anche finanziaria, delle attività e dei progetti realizzati con i contributi a carico del bilancio di Ateneo, con particolare riferimento ai progetti ed alle iniziative indicate all'art. 147, comma 4, lettere b) e c) del presente Regolamento.

[TITOLO IV - Capo II](#)